



Cron C 786

## TRIBUNALE DI FERRARA

Il Tribunale di Ferrara riunito in Camera di Consiglio e composto da:

Dott. CARLO LAULETTA	Presidente
Dott. ssa PATRIZIA BOCCIA	Giudice
Dott. MICHELE GUERNELLI	Giudice rel. est.

Nel procedimento per ammissione all' Amministrazione Straordinaria 2/03 A.S. di

CIR COSTRUZIONI S.R.L. (avv. V. Gallotta)

Visti gli atti e in particolare la sentenza 30.9 -1.10.2003 di questo Tribunale dichiarativa dello stato di insolvenza della impresa in epigrafe;

Vista la relazione ex art. 28 d.leg. 270/99 depositata il 31.10.2003 dai Commissari Giudiziali, in pari data pervenuta al competente Ministero per via telematica, ricevuta in via cartacea il 3.11.2003, e con avviso di deposito affisso il 31.10.2003;

Visto il parere del Ministero delle Attività Produttive del 13.11.2003, che ha concluso favorevolmente in ordine alla apertura della procedura di Amministrazione Straordinaria, e rilevato che non sono pervenute osservazioni da parte di altri interessati nel termine di legge;

ha pronunciato il seguente

### DECRETO


1. Nella procedura "bifasica" del d.leg. 270/99, dopo la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, si apre il breve cosiddetto "periodo di osservazione" dell' impresa , ad esito del quale il Tribunale, sulla scorta degli accertamenti compiuti dai Commissari Giudiziali, di quelli ulteriori ritenuti necessari disposti anche di ufficio, delle possibili osservazioni degli interessati e

dell'eventuale parere del competente Ministero, alternativamente dispone l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero dichiara il fallimento.

La prima possibilità (peraltro vincolata: "Le imprese dichiarate insolventi ... sono ammesse", art. 27 1° co. d.leg. cit.; così come lo è il fallimento se non "sussistono le condizioni indicate dall'art. 27", art. 30 1° co.) è legata al giudizio positivo sulla presenza di **"concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali"**, che deve potersi realizzare o tramite un **"programma di cessione dei complessi aziendali"**, con prosecuzione dell'esercizio dell'impresa non superiore ad un anno, ovvero con un **"programma di ristrutturazione"** economica e finanziaria al massimo biennale. Entrambe le ipotesi dovrebbero finalisticamente comportare la conservazione **"del patrimonio produttivo mediante prosecuzione riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali"** (art. 1).

Nel caso invece di **"imprese del gruppo soggette alle disposizioni sul fallimento"** (art. 81 d.leg.) la procedura di a.s. deve essere alternativamente aperta, anche in assenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, purchè vi sia insolvenza e **"quando risulti opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica e produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura"**.

2. Sotto questo profilo, **la relazione commissariale** ha evidenziato diversi aspetti, alcuni dei quali già esposti dal debitore, che riguardano le cause dell'insolvenza di Cir Costruzioni; ha sinteticamente valutato e rettificato l'attivo; ha sostanzialmente recepito (non acriticamente) le passività esposte dalla stessa debitrice; ha correttamente ravvisato i propri limiti, dovuti sostanzialmente alla brevità del termine assegnato per il deposito dalla legge, nella impossibilità di verificare la correttezza di molti dati contabili forniti dal debitore mediante la comparazione con altri dati interni o esterni alla impresa stessa.



Ha comunque motivatamente concluso per l'esistenza delle condizioni per l'ammissione alla amministrazione straordinaria.

Anche il competente Ministero, nel suo articolato parere pervenuto in termini, conclude positivamente per l'ammissione alla procedura di a.s.

3. Tali valutazioni devono essere condivise.

Infatti le cause dello stato di insolvenza di CIR COSTRUZIONI SRL, realtà ragguardevole (fatturato di circa 60 milioni di Euro l'anno, 117 dipendenti nel 2002, portafoglio lavori per commesse aggiudicate per circa 259 milioni di Euro all'8.8.2003) la cui attività si svolge fondamentalmente nel ramo costruzioni - appalti pubblici e privati, analogo a quello della attività principale della controllante COOPCOSTRUTTORI SCRL, in a.s. dal 13.8.2003, (le quote sono possedute per il 5% da COOPCOSTRUTTORI e per il 95% da SOC. IL PROGRESSO A.R.L., a sua volta posseduta per il 95% dalla stessa COOPCOSTRUTTORI, rientra quindi a tutti gli effetti nella nozione di "impresa del gruppo", rilevante ex artt. 80 lett. b) n. 2 d.leg. 270 /99 e 2359 c.c.) vengono individuate, come per la controllante, nella crisi del settore degli appalti pubblici degli ultimi anni, nel conseguente aumento degli oneri per indebitamento a breve termine, negli stessi stretti rapporti con la controllante, anche di debito e credito, che di fatto ha trascinato nel proprio dissesto anche la controllata.

La situazione dell' attivo e del passivo rettificata dai Commissari si arresta di fronte alla considerazione che il debitore non ha fornito dati attendibili posteriori al 31.12.2002 per quanto riguarda rimanenze finali, ratei e risconti, ammortamenti e fatture da emettere e da ricevere (e, si aggiunge, finanziamenti bancari per mutui); rileva che le rimanenze all'attivo, e le anticipazioni da clienti e committenti al passivo non erano correttamente appostate, sì che in sostanza una veridica contabilizzazione delle stesse avrebbe viceversa fornito "ai lettori del bilancio... una diversa percezione della realtà patrimoniale della società" (p.16 -17 rel.); la corrispondenza della voce

“avviamento” con spese di accantieramento, e quindi la non corretta appostazione anche di tale voce \_\_\_\_\_

(p.13 rel.) in relazione alla quale, come per le precedenti, appare doverosa la trasmissione di copia della relazione alla Procura della Repubblica in Sede, ex art. 331 c.p.p.

In ogni caso i Commissari ritengono di poter prudenzialmente valutare un attivo di Euro 85.484.539 (anziché Euro 481.209.601), e un passivo di Euro 148.647.199 (anziché 501.513.661), con conseguente implicita riparametrazione dei debiti privilegiati e chirografari nella suddivisione inizialmente prospettata dal debitore

4. Il giudizio cui è chiamato il Tribunale va comunque in effetti in modo assorbente focalizzato sulla sussistenza del presupposto relativo alla opportunità della gestione unitaria dell'insolvenza per il migliore raggiungimento degli obiettivi della procedura (che d'altronde non possono essere altro che “le concrete prospettive di recupero di riequilibrio economico delle attività imprenditoriali” di tutto il gruppo). In sostanza vi è una presunzione ex lege che, una volta accertata l'esistenza di tale presupposto per la procedura madre, tale requisito sussista indipendentemente dalle concrete ed attuali possibilità di ristrutturazione o cessione delle singole imprese satelliti, sol che vi siano fra le stesse collegamenti che consentano, evidentemente e ad esempio, economie di scala nella gestione delle imprese, possibilità di cessioni in blocco di più rami di azienda, governo unitario di determinati settori o problematiche (fornitori, banche).

Tale richiesta opportunità sussiste all'evidenza nel caso concreto perché, come già rilevato negli atti e documenti anteriori alla sentenza dichiarativa dell'insolvenza, e come confermato dai commissari, oltre ad avere la stessa attività, “la società utilizza la stessa sede amministrativa di Coopcostruttori, lo stesso apparato amministrativo, le stesse organizzazioni contabili ed informatiche. Medesimi sono altresì l'ufficio acquisti, l'ufficio gare, quello addetto alla contabilità generale ed industriale, l'ufficio legale, il centro elaborazione dati, l'ufficio recupero crediti e quello addetto alla gestione di tesoreria.”(p.5 rel.). Vi sono poi “ingenti rapporti di debito credito in

essere con la capogruppo... la presenza contemporanea in numerosi cantieri, di dipendenti dell'una e dell'altra società, la presenza di fornitori comuni... e la gestione parallela della Cassa Integrazione Guadagni" (p.27-28 rel.).

Il predetto giudizio deve pertanto concludersi allo stato in modo positivo, con la conseguente ammissione di CIR COSTRUZIONI alla procedura di amministrazione straordinaria.

5 Il Tribunale ha altresì l'obbligo, a conclusione della prima fase di osservazione più propriamente "giudiziaria", e per evitare (come si esprime la Relazione Governativa) vuoti di ordine gestorio, di far proseguire la gestione dell'impresa ai Commissari Giudiziali già nominati (art. 32), in attesa della nomina ministeriale ex art. 35 d.leg. 270/99, con spossessamento pieno del debitore e le conseguenze (provvisorie) di cui all'art. 19 d.leg., compresa la sostituzione nella legittimazione processuale ex art. 43 l.f., e sino alle conseguenze previste dall'art. 34 d.leg. 270/99; e compreso anche il meccanismo di cui all'art. 35 (e correlativamente 25 n. 6) l.f., con obbligo di rendiconto, pur per questo breve 'interregno', ex art. 19, 4° co. d.leg.


A questo proposito, e disponendosi comunque la comunicazione immediata al competente Ministero del presente provvedimento per esigenze di maggiore celerità a mezzo telefax ex art. 151 c.p.c. ex art. 30 c. 2 e 8 c.3 d.leg. (ai fini dell'art. 38 d.leg.), e ai Commissari Giudiziali, il Tribunale ritiene di **confermare** provvisoriamente tutti i provvedimenti già presi dal Collegio e dal G.D. nonché di autorizzare gli stessi Commissari a trascrivere nei pubblici registri la sentenza dichiarativa dell'insolvenza e il presente decreto.

**P.Q.M.**

il Tribunale, visti gli artt. 27 e ss. del d.leg. 8 luglio 1999 n. 270,

**DICHIARA**

L'apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti di CIR COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Argenta (Fe) via Circonvallazione 21, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori



pubblici e privati in appalto o in concessione ed altro, già dichiarata insolvente con sentenza di questo Tribunale del 30.9 - 1.10. 2003.

**Conferma** l'affidamento della gestione dell'impresa ex artt. 19 e 32 d.leg. 270/99 ai Commissari Giudiziali già nominati, sino al provvedimento del competente Ministero ex art. 38 d.leg. 270/99, e salvo quanto previsto dall'art. 34 stesso d.leg.

**Conferma** conseguentemente, in via provvisoria e sino al provvedimento innanzi menzionato, ex art. 32 d.leg. 270/99, tutti i provvedimenti presi in merito dal Collegio e dal Giudice Delegato già nominato, e autorizza gli stessi Commissari a trascrivere nei pubblici registri la sentenza dichiarativa dell'insolvenza e il presente decreto.

**Dispone** la trasmissione di copia del presente decreto e di copia della relazione dei Commissari Giudiziali del ~~21~~ 2003 alla Procura della Repubblica in Sede ex art. 331 c.p.p. in ordine a quanto esposto al punto 3. della parte motiva. *MS*

**Manda** alla Cancelleria per le comunicazioni ed affissioni di rito ex art. 17 l.f., 30, 2° co. e 8, 3° co. d.leg. 270/99, disponendo altresì che la comunicazione al competente Ministero e ai tre Commissari Giudiziali sia immediatamente effettuata a mezzo telefax ex art. 151 c.p.c.

Così deciso in Ferrara, in Camera di Consiglio, oggi 14 novembre. 2003


**IL GIUDICE ESTENSORE**

dott. Michele Guernelli



**IL PRESIDENTE**

dott. Carlo Lauletta



DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 14 NOV. 2003 *ore 12*

**IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA**

IL CANCELLIERE (CI)

Luciana Barone

